

ALLEGATO 1
CAPITOLATO TECNICO DELL'ACCORDO QUADRO PER
L'EROGAZIONE DI SERVIZI VARI PER LA GESTIONE
DI EVENTI ORGANIZZATI DA PROMOFIRENZE

ART. 01 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Vista la necessità di organizzare durante l'anno diversi eventi che prevedono piccoli noleggi, fornitura di materiale vario, servizi vari a supporto quali trasporto materiale, allestimento/disallestimento tavoli ecc., si rende necessario provvedere all'individuazione di fornitori in grado di offrire detti servizi.

Si illustra, di seguito, l'elenco di massima del materiale e dei servizi da acquistare, precisando che tale elenco non è da intendersi esaustivo e non preclude l'eventuale richiesta di altri materiali di tipologie simili che possano rendersi in concreto necessari in relazione ai singoli eventi organizzati da PromoFirenze.

ART. 02 - FINALITA'

Poiché non è possibile identificare a priori le quantità e le tipologie del materiale e dei servizi che si renderanno necessari, con il presente interpello si intende confrontare i tariffari proposti dai vari operatori economici che presenteranno un preventivo per la sottoscrizione di un accordo quadro con uno o più operatori economici.

ART. 03 – SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

A seguito di precedenti esperienze, siamo ad elencare i servizi da quotare. Gli elenchi sottostanti sono solo a titolo **indicativo ma non esaustivo**.

ART. 03.01 NOLEGGIO MATERIALE

- Affettatrici professionali;
- Bicchieri doppio ISO per degustazione vini (disponibilità di 20.000 bicchieri);
- Bidoni svuota bicchieri/sputavino;
- Carrelli per piatti/bicchieri;
- Cavatappi;
- Cestino spazzatura (tipo ufficio), capacità indicativa 16 lt.;
- Coltelli pane;
- Contenitore porta posate da tavolo (misure indicative H15/20 ø 10 cm);
- Frigo Vetrina a colonna indicativamente cm. 180;
- Glacette non personalizzate con Loghi o marchi;
- Microonde;
- Sedie;
- Sgabelli;
- Sputavino;
- Taglieri in legno per il pane;
- Tavoli di varie dimensioni;
- Tovaglie vagliato in stoffa in colori da definire.

ART. 03.02 ACQUISTO MATERIALE

- Bicchierini per degustazione olio con coperchio (tipo ciotola ø 7,5 ml 90 in PLA);
- Kit composto da forchetta, coltello e cucchiaio in legno imbustate;
- Pacchetti da 10/15 Bicchieri biodegradabile/compostabile;
- Pacchetti da 15/20 Piattini biodegradabile/compostabile (misure indicative diametro 18cm o lato 15/18 cm);

- Pacchetti da 15/20 Tovaglioli 2 veli colore Bianco almeno 20x20;
- Rotoloni di carta Professionali indicativamente bobina pura cellulosa bianca, gofrata almeno 500 strappi;
- Sacchetto Portapane in carta colore avana (misure indicative 20Lx5Px30H).

ART. 03.03 TRASPORTO MATERIALE

Per l'allestimento e il disallestimento di singoli eventi potrebbe essere necessario, oltre al trasporto, alla consegna e all'installazione/disinstallazione del materiale richiesto all'operatore economico intestatario dell'accordo quadro, anche la movimentazione di materiale da prelevare/consegnare ad altri soggetti coinvolti nell'evento. Indicativamente queste movimentazioni saranno comunque all'interno dei confini della regione Toscana.

Il trasporto deve poter prevedere anche la gestione di materiale fragile come, a titolo di esempio, bottiglie di vino.

ART. 03.04 PERSONALE

Personale per allestimento e disallestimento delle postazioni utilizzate per eventi B2B (fino a 250 tavoli per gli incontri e 40 postazione per il materiale), incluso il presidio durante lo svolgimento degli eventi per il reintegro del materiale e il controllo alle postazioni.

Servizio di facchinaggio per lo spostamento di materiale vario.

ART. 03.05 ALTRI SERVIZI

Lavaggio bicchieri da degustazioni forniti da terzi.

ART. 04 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

In capo agli Operatori economici individuati nell'accordo quadro grava l'obbligo di partecipare al rilancio competitivo, eventualmente indetto da PromoFirenze, con apposita richiesta di preventivo ai fini dell'affidamento dei singoli contratti attuativi e, in caso di aggiudicazione, di stipulare i predetti contratti attuativi, nonché di eseguire le relative prestazioni, alle condizioni definite: nell'accordo quadro e relativi allegati, oltre che nella documentazione allegata al singolo contratto attuativo specifico e nell'offerta economica presentata in sede di aggiudicazione dello stesso.

I contratti attuativi verranno conclusi tra PromoFirenze e gli Operatori economici individuati di volta in volta come aggiudicatari in base al minor prezzo del preventivo presentato in sede di interpello e/o in base alle risultanze dell'eventuale rilancio competitivo, come di seguito specificato. Nei predetti contratti saranno indicati, nel dettaglio, i servizi richiesti per il singolo evento, il relativo importo, il luogo ed i termini di esecuzione.

ART. 05 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

I singoli contratti attuativi verranno aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo sulla base delle singole voci di preventivo presentato in sede di conclusione dell'accordo quadro, ferma restando la facoltà, per la PromoFirenze, di procedere mediante rilancio competitivo sul miglior prezzo presentato in sede di offerta, mediante richiesta a tutti gli operatori economici parte dell'Accordo Quadro., sulla base della tipologia di articoli quotati in fase di interpello (vedi Allegato 2 - Allegato 2 - Preventivo economico servizi vari per eventi).

ART. 06 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO DEI CONTRATTI ATTUATIVI

In riferimento ai servizi oggetto dell'accordo quadro e di cui ai singoli contratti attuativi, l'aggiudicatario del singolo ordine:

- dovrà essere il responsabile esclusivo della gestione del personale;
- nominare all'attivazione di ogni contratto attuativo, per l'esecuzione di ciascun evento, un soggetto responsabile dell'esecuzione del servizio, quale referente del contratto nei confronti di PromoFirenze, con il quale la stazione appaltante si relazionerà per l'organizzazione dell'evento nonché per ogni

esigenza/emergenza dall'inizio dell'allestimento fino a conclusione del disallestimento e comunicare entro 5 giorni dall'inizio dell'evento, il nominativo e recapiti del Responsabile al RUP di PromoFirenze a mezzo PEC;

- dovrà provvedere ad affrontare le sostituzioni degli operatori assenti;
- dovrà assicurare tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari per l'espletamento del servizio oggetto di affidamento;
- è tenuto a comunicare al proprio personale le obbligazioni derivanti dal contratto ed essere garante verso PromoFirenze del rispetto degli orari stabiliti e delle prestazioni rese dal proprio personale, sulla base degli impegni richiesti;
- l'operatore economico si impegna a garantire, su richiesta di PromoFirenze, l'eventuale sostituzione del personale impiegato nel servizio qualora durante un evento emergessero delle problematiche;
- dovrà concordare con PromoFirenze tutte le eventuali modifiche organizzative che implicano cambiamenti nell'erogazione del servizio.

ART. 07 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà validità dalla data di stipula sul MePA o altra piattaforma di e-procurement, per un periodo di tre anni. La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a un anno, ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. Nel caso di raggiungimento anticipato dell'importo massimo spendibile rispetto alla scadenza temporale, l'accordo quadro sarà da intendersi anticipatamente concluso.

ART. 08 - VALORE DELL'AFFIDAMENTO

Il valore massimo stimato per l'affidamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 36/2023 è pari a euro 130.000,00 euro oltre IVA.

L'importo massimo che precede è da intendersi come importo massimo teorico spendibile nel corso dell'intera durata dell'accordo quadro: il corrispettivo dei singoli contratti attuativi sarà quindi determinato sulla base delle prestazioni effettivamente erogate ad un prezzo pari all'offerta contrattuale.

La fatturazione, dunque, avverrà in rapporto ai singoli contratti attuativi attivati.

Il corrispettivo contrattuale è da intendersi comprensivo di tutte le spese di personale, delle spese necessarie far fronte ai costi previsti per l'esecuzione delle stesse (es. costo della piattaforma etc.) nonché di tutti gli oneri direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio.

ART. 09 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

Dove previsto, in base alla tipologia di evento, l'operatore economico si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria alla predisposizione del DUVRI.

ART. 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Operatore Economico aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Operatore Economico si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del bando di gara alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività lavorative, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato rispetto, anche solamente di uno degli obblighi sopra indicati, comporterà la risoluzione del contratto.

ART. 11 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento del corrispettivo come sopra individuato e determinato per ciascun contratto attuativo, sarà effettuato a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità contributiva e di esecuzione del servizio.

Le fatture elettroniche, emesse in regime split payment, dovranno riportare il cod. CIG del contratto attuativo ed essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti. Le fatture dovranno essere intestate a: PromoFirenze Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze - SDI: SUBM70N P.IVA - C.F. 06178350481.

Il pagamento verrà effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'esecutore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente affidamento, per cui tutte le transazioni dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'esecutore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospeso da parte dell'esecutore. Qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte PromoFirenze.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO

Si richiama l'art. 119 del D.lgs 36/2023; nel caso in cui l'appaltatore intendesse subappaltare, trova applicazione il dispositivo dell'art. 119 e la necessaria previa autorizzazione della stazione appaltante e alle condizioni modalità e tempistiche, ivi previste.

ART. 13 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Considerata la natura e il valore del contratto sulla base di quanto disposto nell'art. 53 comma 4 D.lgs 36/2023 la stazione appaltante non richiede la garanzia definitiva per l'esecuzione del suddetto accordo quadro.

ART. 14 - REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si l'indice dei servizi di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b.

Art. 15 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'ESECUTORE

L'esecutore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli assetti di servizio di cui al presente capitolato.

Per svolgere le prestazioni contrattuali, l'esecutore si avvarrà di personale operante sotto la sua esclusiva responsabilità.

Il personale dovrà uniformarsi alle istruzioni fornite dall'Azienda con riferimento all'organizzazione del servizio oggetto di affidamento.

L'esecutore è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali

integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente alla stazione appaltante di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

Inoltre, l'esecutore dovrà:

- ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici assicurativi e previdenziali sanciti dalla normativa vigente nei confronti del proprio personale ed applicare i trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo e al tempo della stipulazione del relativo contratto.
- rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008. L'Azienda è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, e la responsabilità verso terzi. A richiesta della PromoFirenze l'esecutore dovrà esibire i libri paga e matricola del personale addetto al servizio;
- garantire, a proprio carico, ai dipendenti momenti di aggiornamento e formazione professionale.

L'esecutore si obbliga ad adottare tutte le misure atte a prevenire gli infortuni e ad usare tutte le cautele che valgano ad assicurare l'incolumità dei propri operatori e dei terzi.

La stazione appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al personale, agli utenti ovvero a terzi durante l'esecuzione del servizio

Art. 16 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il RUP congiuntamente al Responsabile della fase esecutiva, se nominato, vigila sulla corretta esecuzione del servizio, impartendo all'esecutore le disposizioni e le istruzioni necessarie e svolgendo le ulteriori funzioni assegnategli dal d.lgs. n. 36/2023.

Art. 17 - INADEMPIMENTI, PENALI E RISARCIMENTO DANNI

L'esecutore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, dovrà uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto dell'affidamento, alle istruzioni che le vengano comunicate da PromoFirenze.

Qualora si verificassero inadempienze o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, la PromoFirenze invierà comunicazione scritta a mezzo PEC con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione l'esecutore dovrà comunicare le proprie deduzioni alla stazione appaltante nel termine massimo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dalla stazione appaltante, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, con formale provvedimento, il RUP, incaricato della gestione del contratto, valutata la gravità dell'inadempienza e/o all'eventuale recidiva di quanto riscontrato, applicherà una penale calcolata sul valore del singolo ordine (contratto attuativo) da un minimo del 1% a un massimo del 10%, a seconda dell'inadempienza riscontrata.

Sono considerati gravi inadempienze i seguenti casi:

- a) la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio, sia parziale che totale, senza giustificazione né preavviso;
- b) comportamento scorretto, sconveniente o lesivo nei confronti dei presenti all'evento a qualsiasi titolo;
- c) l'impiego di personale non idoneo allo svolgimento del servizio;
- d) il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
- e) la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte della Stazione appaltante;

f) mancato rispetto di ogni altra prescrizione di capitolato, in considerazione della particolare gravità dell'inadempienza stessa.

La PromoFirenze si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi, addebitando all'esecutore l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti dello stesso Operatore economico.

La stazione appaltante, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempienza contrattuale.

L'importo delle penali applicate potrà essere prelevato mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'esecutore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 18 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto:

1. la manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni previste nel presente contratto e nel preventivo presentato;
2. frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
3. il reiterato impiego di personale non qualificato e/o mancata sostituzione degli operatori che risultassero inadeguati;
4. il grave danno all'immagine della PromoFirenze;
5. la prolungata interruzione del servizio senza giusta causa e/o il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali che comprometta la buona riuscita dei servizi oggetto di affidamento;
6. la mancata ottemperanza degli obblighi previsti nel contratto a seguito di diffida scritta ad adempiere.

PromoFirenze si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte dell'Operatore economico, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 122 D.lgs. 36/2023, e anche ove il servizio sia stato consegnato d'urgenza.

PromoFirenze, tramite comunicazione scritta, formula la contestazione degli addebiti all'esecutore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni e conformarsi alle richieste della PromoFirenze. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'esecutore abbia risposto, PromoFirenze dichiarerà risolto il contratto.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per PromoFirenze di affidare il servizio ad altro soggetto. All'esecutore verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, PromoFirenze potrà rivalersi su eventuali crediti dell'esecutore senza bisogno di diffide formali.

Art. 19 - RECESSO

PromoFirenze, può recedere dal contratto in qualunque momento, secondo le modalità previste all'art. 123 d.lgs. n. 36/2023, cui si fa espresso rinvio.

Art. 20 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie relative al presente contratto sono di competenza del Foro di Firenze.

Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Al presente contratto, si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

L'operatore economico accetta espressamente che non è preventivabile un numero minimo o massimo di corsi attivabili. PromoFirenze non garantisce alcun minimo fatturato all'operatore economico aggiudicatario.

I costi di sicurezza posti a base di gara, vista la natura intellettuale del servizio, sono stimati pari a zero.

ART. 23 - CODICE DI CONDOTTA E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'operatore economico è tenuto a prendere visione del contenuto del Codice di condotta di PromoFirenze (<https://www.promofirenze.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general>) e del Piano di prevenzione della corruzione (<https://www.promofirenze.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-corruzione/>), di accettarne il contenuto incondizionatamente e si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali ivi previste.

ART. 24 - WHISTLEBLOWING

PromoFirenze mette a disposizione dei propri dipendenti, collaboratori, fornitori e dipendenti delle imprese fornitrici, lo strumento della segnalazione di illeciti (cd. Whistleblowing), che consente di segnalare illeciti in maniera sicura e confidenziale attraverso una piattaforma informatica dedicata, accessibile al link <https://www.promofirenze.it/segnalazioni-di-illecito-whistleblowing/>.

Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati inerenti agli utenti del servizio oggetto del presente Capitolato, ivi compresi quelli rientranti nelle "categorie particolari di dati" di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), sono soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso Regolamento e dalla normativa nazionale.

PromoFirenze, in qualità di Titolare del trattamento, nominerà l'esecutore Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con ogni conseguente obbligo e responsabilità a norma di legge e di contratto.

Qualora i dati personali inerenti agli utenti del servizio, siano conferiti direttamente dagli stessi all'esecutore, quest'ultimo si impegna a soddisfare gli adempimenti ed i requisiti di trattamento previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.